

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MERCATINI PER HOBBISTI E PRODUTTORI AGRICOLI Denominato "Orsogna: arte e cibo"

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento del mercatino denominato "ORSOGNA: ARTE E CIBO" rivolto a hobbisti, produttori agricoli, espositori, privati cittadini e/o associazioni, che effettuano scambio o vendita di cose ed oggetti usati di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro.

Il mercatino è concepito come strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali. Il mercatino ha la finalità di creare un luogo di forte attrattiva socio/turistica, di promuovere antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abitudini e usanze anche a scopo ricreativo e culturale per i cittadini residenti e turisti.

L'esercizio di tali attività è assoggettabile alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 23 del 31 Luglio 2018 s.m.i.);

Art. 2- COMPETENZE

Le competenze in materia spettano ai responsabili dell'area amministrativa/polizia locale del Comune di Orsogna.

Art. 3- DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE

- Sono "*hobbisti*" i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all'art.83 comma 2 della L.R. 31 luglio 2018 n. 23. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), della stessa legge regionale;

- Sono "*produttori agricoli*" i soggetti che possono esercitare l'attività di vendita diretta ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;

- Sono "*espositori*" gli artigiani che esercitano per mestiere la produzione in forma fissa su area privata e chiedono di partecipare esclusivamente per l'esposizione pubblicitaria dei propri prodotti

artigianali escludendo qualsiasi operazione di vendita, ivi compresa la sottoscrizione e la raccolta degli ordinativi d'acquisto;

Verranno ammessi, altresì, privati cittadini e/o associazioni, che effettuano scambio o vendita di cose ed oggetti usati di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro.

Art. 4- AREE PER IL MERCATINO E PERIODO DISVOGIMENTO

Per lo svolgimento del mercatino sono utilizzate le aree site in Via Livio Parlatore e il ripiano adiacente ad essa.

Sono previsti i posteggi individuati dalla planimetria allegata al presente regolamento.

Il mercatino si svolgerà in concomitanza e in coordinazione con altri eventi tradizionali del Comune, quali Talami, Notte Rosé ed altri eventi che l'Amministrazione riterrà di indicare e che potranno eventualmente rimanere consueti negli anni a seguire.

Ogni manifestazione verrà pubblicizzata sul sito web comunale, sul gruppo Whatsapp e nella bacheca comunale "Comunicazioni del comune".

Art. 5- SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli hobbisti possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti in serie limitate.

I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita diretta, ai sensi del D.lgs 18 maggio 2001, n.228;

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;

Art. 6- SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Potranno esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nel mercatino:

a) gli hobbisti così come definiti all'Art. 92 della L.R. 23 del 31 Luglio 2018: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;

b) produttori agricoli;

c) espositori;

d) privati cittadini e/o associazioni, che effettuano scambio o vendita di cose ed oggetti usati di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro.

La partecipazione è aperta a:

a) persone fisiche italiane o appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;

b) persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre i 10 giorni antecedenti alla manifestazione.

Art. 7- REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare al mercatino:

1. gli hobbisti devono possedere il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 23 del 31 Luglio 2018 Titolo VII Capo II Art. 92;
2. i produttori agricoli devono possedere l'Attestazione di produttore agricolo.

Il modulo per richiedere il tesserino identificativo di hobbista è disponibile presso l'Ufficio Commercio del Comune di Orsogna e sul sito istituzionale.

La richiesta del tesserino di hobbista deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà.

Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12.

Nel caso di pluralità di domande, si darà priorità alle istanze di hobbisti che intendono dare dimostrazione della propria attività (essendo, tale manifestazione, l'obiettivo primario che si prefigge l'amministrazione comunale).

Art. 8 - VALORIZZAZIONE DEL MERCATINO

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio. Le attività culturali, didattiche ecc. si svolgeranno presso il Centro Polivalente e sarà dato il patrocinio del Comune.

Art. 9 - SVOLGIMENTO DEL MERCATINO E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

Il Comune si riserva di emanare ulteriori disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività del mercatino e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

I partecipanti ammessi possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, salvo richieste speciali che saranno valutate di caso in caso; i posteggi avranno le seguenti dimensioni: metri 4x3 o metri 4x2;

La vigilanza ed il controllo del mercatino è affidato alla Polizia Locale.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esporre il tesserino di hobbista vidimato al pubblico e/o agli organi preposti alla vigilanza;
- obbligo di esposizione dei prezzi mediante l'uso di un cartello o con altre modalità adatte allo scopo;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico.

Art. 10- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, stabilito annualmente con apposito atto della Giunta comunale, con le modalità previste dalla legge ed entro il termine di tre giorni antecedenti la manifestazione.

Art. 11- SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercatino.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- per accertate situazioni di illecito penale;

- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico o per lavori pubblici nell'area utilizzata;

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 12 - SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n.689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 13- RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia urbana.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 14- AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà affidare a soggetti esterni e ad associazioni senza finalità di lucro, regolarmente iscritte nel registro comunale ed operanti a livello locale, la gestione del mercatino, includendo:

1. la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.
2. l'assegnazione dei posteggi per gli hobbisti e per i produttori agricoli, dando priorità a quelli locali.

Art. 15- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 Disp. Prel. al Codice Civile.